

**REGOLAMENTO PER LA  
PROTEZIONE CIVILE**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I GENERALITA'**

- ART. 1 - ISTITUZIONE
- ART. 2 - COMPETENZE
- ART. 3 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

### **CAPO II STRUTTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE**

- ART. 4 - COSTITUZIONE
- ART. 5 - RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE CIVILE
- ART. 6 - COMPITI
- ART. 7 - CONVOCAZIONE

### **CAPO III SERVIZIO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE**

- ART. 8 - COSTITUZIONE
- ART. 9 - COMPITI

### **CAPO IV SALA OPERATIVA - UNITA' COMUNALE DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE**

- ART. 10 - SALA OPERATIVA
- ART. 11 - DOTAZIONE DELLA SALA OPERATIVA
- ART. 12 - ISTITUZIONE DI UNITA' COMUNALI DI EMERGENZA
- ART. 13 - COSTITUZIONE DELLE UNITA' COMUNALI DI EMERGENZA
- ART. 14 - ESERCITAZIONE
- ART. 15 - CENSIMENTO DELLE RISORSE

### **CAPO V EVENTI CALAMITOSI**

- ART. 16 - TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZA  
ART. 17 - EVENTI CALAMITOSI: ADEMPIMENTI  
ART. 18 - ATTIVAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  
ART. 19 - INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI

- 1 -

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 20 - PIANO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE  
ART. 21 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI  
ART. 22 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO  
ART. 23 - ADOZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO  
ART. 24 - ISTITUZIONE DI GRUPPI DI VOLONTARIATO

---

## **NORME DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale 27.11.1984 n. 58;
- Legge 24.02.1992 n. 225;
- ex Legge 08.06.1990 n. 142;
- Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
- Legge 18.08.2000 n. 267 "Testo unico sugli Enti Locali";
- Legge Regionale 13.04.2001 n. 11

---

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.        del  
Visto di eseguibilità da parte del Comitato Regionale di Controllo di Venezia - Protocollo  
n.        - Esecutivo il  
Redatto nel mese di Luglio 2001 da cura del Comando Polizia Municipale

## **CAPO I GENERALITA'**

### **ART. 1 ISTITUZIONE**

E' istituito il Servizio Comunale per la Protezione Civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

### **ART. 2 COMPETENZE**

Il Comune , nel quadro della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in materia di autonomia locale, decide di dotarsi di una struttura comunale permanente di Protezione Civile così articolata:

- A) Comitato Comunale per la Protezione Civile;
- B) Servizio Comunale per la Protezione Civile.

### **ART. 3 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO**

Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Provincia.

## **CAPO II COMITATO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE**

ART. 4  
COSTITUZIONE

E' costituito il Comitato Comunale per la Protezione Civile, così strutturato:

- 1) Sindaco, o suo delegato come autorità locale di Protezione Civile che lo presiede;
- 2) Responsabile per la Protezione Civile;
- 3) Un medico designato dall'U. S. L.;
- 4) Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- 5) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

- 3 -

- 6) Dirigente del Settore Assistenza Sociale o suo delegato;
- 7) Responsabile di ciascuna unità assistenziale di emergenza di cui al successivo art. 11.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere, con proprio atto, alla quantificazione di un compenso, finalizzato al gettone di presenza, per i membri del Comitato Comunale dipendenti, qualora dovuto.

Altresì l'Amministrazione Comunale provvede alla quantificazione del compenso in relazione alla nomina del Responsabile della Protezione Civile.

ART. 5  
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco con motivato provvedimento ai sensi dell'art. 50, 10 comma, d.Lgs. 267/2000, individua la persona preposta, nell'ambito del personale dell'Amministrazione Comunale, quale Responsabile per la Protezione Civile.

ART. 6  
COMPITI

Il Comitato Comunale per la Protezione Civile, costituito come al precedente art.4, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dallo Stato Regioni e Provincia con le seguenti funzioni:

- a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi e dei piani di Protezione Civile;
- b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- d) esprime parere non vincolante:
  - 1) sull'organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
  - 2) su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di Protezione Civile;

e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art.11;

f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile; a tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;

g) propone e suggerisce modalità e formule per allertare la popolazione.

h) predisponde e presenta per l'approvazione nell'ambito del PEG e del bilancio annuale il piano del fabbisogno in termini di risorse finanziarie , investimenti, acquisti di attrezzature, locali etc.

- 4 -

## ART. 7 CONVOCAZIONE

il Comitato Comunale per la Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco , Presidente, o suo delegato per il tramite del Responsabile della Protezione Civile:

a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio Comunale;

b) la detta procedura potrà essere disattesa solo:

1) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;

2) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, nel qual caso il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente;

c) le riunioni saranno tenute nell'Ufficio Comunale per la Protezione Civile, che ha sede presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale o altro locale identificato.

## CAPO III SERVIZIO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

### ART. 8 COSTITUZIONE

In seno al Settore della Polizia Municipale è costituito, sotto la direzione e la responsabilità del Comandante, il Servizio Comunale per la Protezione Civile, al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente Regolamento, nonché tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dall'Agenzia per la Protezione Civile, dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali di Protezione Civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio per la Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti, ove l'urgenza di provvedere lo richieda.

### ART. 9 COMPITI

Il Servizio comunale per la Protezione Civile dovrà assicurare:

- a) tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione delle norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile;
- b) l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di Protezione Civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il Responsabile per la Protezione Civile dovrà assicurare:

- a) la permanente operatività del servizio per la Protezione Civile, anche mediante turni;
- b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza;
- c) la mesa in funzione della sala operativa.

- 5 -

**CAPO IV**  
**SALA OPERATIVA**  
**UNITA' COMUNALE DI EMERGENZA**  
**CENSIMENTO DELLE RISORSE**

ART. 10  
SALA OPERATIVA

Il servizio comunale per la Protezione Civile, su direttiva del Comitato comunale protezione Civile, provvederà all'approntamento di una sala operativa alla quale debbono affluire tutti i dati inerenti alla gestione della crisi.

Essa costituisce il centro di emergenza dal quale si dirige, a livello comunale, in coordinamento con altri centri, l'intervento.

Le strutture esistenti dovranno essere in grado di comunicare con la sala operativa provinciale di coordinamento.

ART. 11  
DOTAZIONE DELLA SALA OPERATIVA

La sala operativa, in ragione della continuità del servizio è ubicata presso la sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale.

Detta sala deve:

- a) disporre di un sistema integrato e sicuro di comunicazione, atto a resistere ad ogni contingenza;
- b) assicurare il collegamento continuo con il Sindaco, quale massimo responsabile del coordinamento dei soccorsi;
- c) poter ricevere tutte le notizie che consentano una rapida valutazione dell'evento e decidere circa lo stato di "allerta" e di "allarme" dell'organizzazione per la Protezione Civile.

In particolare deve essere dotata di :

- 1) copia del piano comunale di Protezione Civile e di quello Provinciale;
- 2) copia delle carte topografiche e toponomastiche del territorio comunale, provinciale, regionale, riportanti ogni utile notizia per gli interventi di soccorso;

- 3) rilevazione e traduzione grafica delle reti delle condutture di gas, acqua e fognature che attraversano il sottosuolo comunale;
- 4) mappa aggiornata del territorio comunale, con l'indicazione di itinerari per raggiungere frazioni o nuclei abitati sparsi;
- 5) congruo numero di apparecchiature amplificatrici di voce, per essere prontamente installate su mezzi comunali ed atte alla diffusione di comunicati urgenti;
- 6) un gruppo elettrogeno;
- 7) apparecchiature ricetrasmittenti o alternative comunque capaci di collegamento con altri centri;
- 8) elenco aggiornato dei radioamatori facenti parte, quali volontari, del piano comunale di Protezione Civile;
- 9) ogni dotazione informatica utile al funzionamento con strumenti hardware idonei per la protezione civile.

Qualora la sede comunale della protezione civile e la centrale operativa siano poste in edifici differenti le varie dotazioni possono essere suddivise tra i vari locali.

- 6 -

## ART. 12 ISTITUZIONE DI UNITA' COMUNALI DI EMERGENZA.

Sono istituite le seguenti unità comunali di emergenza:

a) per l'ordine pubblico.- Sotto la direzione del Comandante la Stazione Carabinieri di concerto con l'Autorità di pubblica sicurezza ha il compito di :

- 1) garantire l'ordine pubblico;
- 2) prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazione, ecc.

Per tali compiti il Comandante del Corpo di Polizia Municipale collaborerà con le forze di Polizia dello Stato qualora non impegnato nella fase di allerta, allarme e intervento;

b) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza. - Sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente U.S.L. assicurerà i primi interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari;

c) per l'emergenza tecnica ed ecologica. - Sotto la direzione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità;

d) per la circolazione ed il traffico. - Sotto la direzione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato presidia i punti ritenuti nevrilgicamente più importanti;

e) fa parte integrante dell'unità di emergenza il gruppo dei volontari della protezione civile.

In caso di esodo della popolazione, provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le dette unità comunali di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di Protezione Civile costituite per provvedere a :

- 1) ad alloggiare i sinistrati;
- 2) eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- 3) alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

## ART. 13 COSTITUZIONE DELLE UNITA' COMUNALI DI EMERGENZA.

Le unità comunali di cui al precedente art. 12 saranno costituite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con provvedimento del Sindaco, sentito il Comitato Comunale per la Protezione Civile di cui al precedente art.4.

Delle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dirigenti comunali, come previsto dal precedente art. 11:

- a) il gruppo comunale di protezione civile;
- b) altri dipendenti comunali.

La responsabilità dell'unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere data ad altro dipendente comunale di livello funzionale immediatamente inferiore.

Alla costituzione delle unità di emergenza, il Sindaco convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e le norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

- 7 -

#### ART.14 ESERCITAZIONE

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili, così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco, sentito il Comitato Comunale per la Protezione Civile, prendere le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale di Protezione Civile nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi ed il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Venezia.

#### ART. 15 CENSIMENTO DELLE RISORSE

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio per la Protezione Civile di cui al precedente art.7 dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili, all'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenuti indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Di detto materiale di rilevazione dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.4

All'inizio ed alla fine di ciascun anno viene redatto dal Responsabile del Servizio l'apposito verbale di carico e scarico di tutte le attrezzature e dei fondi in dotazione al servizio, nonché l'elenco dei componenti il gruppo o i gruppi della protezione civile.

### CAPO V EVENTI CALAMITOSI

ART. 16

## TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZA

Ai fini dell'attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

### ART. 17

#### EVENTI CALAMITOSI: ADEMPIMENTI

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiati con mezzi tecnici e poteri straordinari, il Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile, oltre a provvedere ,

- 8 -

con tutti i mezzi a disposizione , agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale e Provinciale così come previsto dall'art. 15, comma 3, della Legge 24 Febbraio 1992, n.225, e ad azionare il Servizio Comunale per la Protezione Civile:

- 1) dispone la immediata convocazione:
  - a) della Giunta Comunale e dei capigruppo consiliari, che rimarranno convocati in permanenza;
  - b) del Comitato Comunale per la Protezione Civile di cui al precedente art. 4;
- 2) provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art. 11;
- 3) informa il Direttore Generale dell' U.L.S per gli eventuali interventi di sua competenza;
- 4) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art. 9.

### Art. 18

#### ATTIVAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo Comunale del volontariato per la Protezione Civile, in caso d'urgenza, viene attivato dal Sindaco o dal Responsabile Comunale.

Al gruppo comunale di protezione civile saranno garantiti, da parte dell'Amministrazione Comunale, gli strumenti atti allo svolgimento del servizio di Protezione Civile quali: sede adeguata, vestiario conforme alle norme relative alla sicurezza individuale, attrezzature e mezzi nonché una copertura assicurativa per eventuali rischi.

### ART. 19

#### INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione al Servizio Comunale per la Protezione Civile dovranno essere inventariati a norma di legge e assunti in consegna dal personale comunale incaricato a detto servizio, che a-

vrà cura della sua manutenzione , assicurandone sempre piena efficienza. L'inventario dovrà essere aggiornato costantemente.

Il Responsabile del Servizio provvede a far firmare ai soggetti competenti la presa in consegna dei locali, attrezzature, arredi, veicoli e quant'altro di competenza.

ART. 20  
PIANO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE.

Il Responsabile della Protezione Civile, in collaborazione con gli uffici comunali, e con le strutture di Protezione Civile esterne è incaricato della redazione del piano comunale per la Protezione Civile, che dovrà essere aggiornato con cadenza annuale.

- 9 -

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 21  
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme di cui alla legge 24 Febbraio 1992, n.225, il piano provinciale di Protezione Civile nonché norme e direttive emanate dalle normative vigenti ivi incluso il D.P.R. 21.09.1944 n. 613 e la L.R. 13.04.2001 n. 11.

ART. 22  
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa alla Regione , al Prefetto e alla Provincia quali organi di Protezione Civile.

Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma dello Statuto comunale affinché tutti i cittadini possano prenderne visione; e inoltre copie del Regolamento sono inviate a tutti i componenti degli organi elettivi, ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali, agli organismi di partecipazione popolare, ai revisori dei conti, agli Enti, aziende, istituzioni, società dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

ART. 23  
ADOZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto Comunale, viene adottato dal Consiglio con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche.

Entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della ripubblicazione, all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, decorso il termine di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ART. 24  
ISTITUZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO

Il Responsabile della Protezione Civile, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, provvede alla stesura del Regolamento Comunale per i gruppi volontari per la Protezione Civile e/o alle sue integrazioni e modificazione se già esistente.

**Il Responsabile della Protezione Civile provvede a consegnare al Presidente Coordinatore del Gruppo Comunale, ogni anno, all'inizio dello stesso, successivamente all'approvazione del bilancio, una somma quantificata in €500,00 (cinquecento/00) al fine di sopperire alle piccole spese di manutenzione e gestione del Gruppo Comunale del Volontari della Protezione Civile.**

- 10 -

**Il Presidente Coordinatore del Gruppo dovrà versare la suddetta somma su un libretto bancario nominale infruttifero, presso la Tesoreria Comunale e giustificare tutte le spese con le relative pezze di appoggio; lo stesso altresì provvederà ad incaricare una seconda persona all'intestazione sul libretto in caso di assenza o impedimento del titolare.**

- 11 -